CREAZIONE PRESSO L'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO DELLE VENEZIE - VERONA - DI UNA SEZIONE AUTONOMA PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE E DI IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA'

Art. 2

I mutui a favore di enti pubbliche dei loro consorzi e aziende autonome, non possono aver durata superiore ad anni trentacinque e sono garantiti da prima ipoteca, dalla cessione di annualita' a carico dello Stato; da delegazioni sui cespiti di tributi delegabili per legge e, in mancanza di essi, da delegazioni sui proventi delle imposte di consumo. Alle delegazioni sul provento del dazio consumo sono estesi i privilegi della legge 17 ottobre 1922, n. 1401 e successive, modificazioni, per la riscossione delle imposte dirette. I mutui a favore di imprese di nazionalita' italiana non possono avere durata superiore ad anni venti e sono garantiti con prima ipoteca sulle opere e sugli impianti; sono inoltre assistiti da privilegio sulle opere e sugli impianti nonche' da eventuali garanzie integrative. Il privilegio e' costituito "di diritto" ai sensi della presente disposizione, senza bisogno di formalita' tranne quella della pubblicazione fatta a cura della Sezione, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia, nella quale e' situata ciascuna opera o impianto ed in quella dove ha sede la ditta proprietaria dell'opera o dell'impianto dato in garanzia. Tale privilegio segue immediatamente quello indicato al n. 5 dell'art. 2780 del Codice civile, ma non pregiudica ogni altro diritto di prelazione di data anteriore a quella della pubblicazione anzidetta. L'importo complessivo dei finanziamenti ad un singolo mutuatario non potra' eccedere l'ammontare del patrimonio della Sezione (fondo di dotazione e riserve), salvo autorizzazione di deroga da richiedersi caso per caso ai sensi del successivo art. 5.

Versione in vigore dal 4 aprile 1950, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Creazione presso l'Istituto di credito fondiario delle Venezie - Verona - di una Sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita'
Estremi	Legge 6 marzo 1950, n. 108
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1950

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/creazione-presso-l-istituto-di-credito-fondiario-delle-venezie-verona/art-2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it